

Lotta alla flavescenza dorata: disposizioni specifiche nei vigneti con biodiversità naturale per le superfici gestite in maniera biologica

Con decisione generale¹ del 27 aprile 2022, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato le misure atte a contenere la diffusione della flavescenza dorata² nel Canton Ticino e nel Canton Grigioni. Una di queste concerne il controllo delle popolazioni dello *Scaphoideus titanus* - insetto vettore del fitoplasma - tramite un prodotto fitosanitario.

La Sezione dell'agricoltura del Canton Ticino l'11 giugno 2024 ha a sua volta emesso le direttive specifiche d'applicazione³. L'elenco completo dei Comuni (quartieri, frazioni o sezioni comunali) toccati da tali provvedimenti è consultabile in calce alla decisione generale dell'UFAG oppure visualizzabile alla pagina del Servizio fitosanitario cantonale⁴.

Le aziende richiedenti i pagamenti diretti o che devono soddisfare la PER (prova che le esigenze ecologiche sono rispettate) e che gestiscono vigneti con biodiversità naturale (codice coltura: 0717) **secondo le direttive dell'agricoltura biologica** oppure **iscritti al "contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica"** o al **"contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni"** e che per la lotta allo Scafoideo su queste superfici **possono utilizzare unicamente** prodotti a base di Piretrine naturali devono rispettare le seguenti condizioni:

- attenersi alle indicazioni dal Servizio fitosanitario cantonale;
- seguire scrupolosamente le modalità d'impiego e le prescrizioni di sicurezza dei prodotti;
- prestare attenzione alle prescrizioni specifiche per l'ambiente (frasi SPe) e rispettare le fasce tampone;
- in caso di piante in fiore o che presentano melata, eseguire il trattamento unicamente al di fuori del periodo di volo delle api.

I gestori che non possono rispettare le condizioni come alla lettera d) del precedente paragrafo (come p.es. limitazioni previste nei regolamenti comunali relative a rumori molesti e quiete notturna oppure aziende con diverse superfici e limitazioni di tempo e manodopera) possono in via eccezionale sfalciare tutta la superficie poco prima del trattamento (almeno un giorno prima) in virtù dell'art. 107 cpv. 3 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD).

In questo caso i gestori, entro 3 giorni dallo sfalcio, devono comunicare all'Ufficio della gestione dei dati agricoli (già Ufficio dei pagamenti diretti)⁵ la superficie interessata (Comune, sezione e numero del fondo catastale), la data di sfalcio, il nome commerciale del prodotto fitosanitario impiegato, la data del primo trattamento e la data prevista per il secondo trattamento. La medesima procedura va seguita qualora sia necessario procedere a un ulteriore sfalcio per effettuare il secondo trattamento.

A trattamenti conclusi, il gestore dovrà ripristinare immediatamente lo sfalcio alternato fino alla vendemmia.

PER L'UFFICIO DELLA GESTIONE DEI DATI AGRICOLI

Il supplente Capo ufficio

La funzionaria incaricata

Emanuele Scettrini

Maria Matasci Stanga

Comunicazione a:

- tutte le aziende con vigneti e richiedenti di pagamenti diretti (per posta elettronica)

¹ link internet: [Decisione generale UFAG 2022](#)

² link internet: [Scheda tecnica Servizio fitosanitario cantonale](#)

³ link internet: [Direttive cantonali 2024](#)

⁴ link internet: [Cartina delle zone delimitate concernente la flavescenza dorata](#)

⁵ recapito: Sezione dell'agricoltura, Ufficio della gestione dei dati agricoli, 6501 Bellinzona